

Avv. Sandro Silvestri

*Via Carlo V° n. 34
90028 Polizzi Generosa (PA)
Tel./Fax 0921649104
PEC: sandro.silvestri@cert.avvocatitermini.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

PALERMO

RICORSO

Della “**Masseria Olivazza azienda agricola s.s.a**”, avente sede in Polizzi Generosa in Piazza Medici n°8, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo con il numero 294964, c.f. e P. iva. 06058210821, in persona del legale rappresentante sig.ra Di Gangi Antonella nata a Petralia Sottana il 13 Giugno 1978 e residente in Polizzi Generosa in Piazza Medici, n° 8, c.f. DGN NNL 78H53 G511V, elettivamente domiciliata in Palermo via Domenico Costantino n. 52 (*studio avvocato Giovanni Pagano*), presso lo studio dell’avv. Sandro Silvestri (C.F. SLVSDR79H06L112U) che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto ed il quale chiede che le notifiche e gli avvisi di cancelleria gli vengano effettuati presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: sandro.silvestri@cert.avvocatitermini.it o al seguente fax 0921649104.

CONTRO

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in persona dell’Assessore in carica legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145), per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in 90146 Palermo – Via Alcide De Gasperi – n. 81

E NEI CONFRONTI DI

- 1) Coltivazioni Solari S.r.l. società agricola in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Petta Antonino, nato a Palermo l’11.10.1990, con sede in Piana degli Albanesi – via Ales n.4 – Partita Iva 05956460827**
- 2) FAMNIC società semplice in persona del legale rappresentante sig. Nicoletti Renato, nato l’11.07.1973, con sede in Via Berengario Gaetani, 22, 93100, Caltanissetta Partita Iva 01582100853, salvo altri.**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1) Del D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche – PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, pubblicato il 26 giugno 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p.25) con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n.2) con i motivi di esclusione, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità - Allegato 1 e Allegato 2.

2) dell'avviso del 2 marzo 2018 con il quale il Dirigente del Servizio 2 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – ha indicato nel 7.3.2018 la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto

NONCHE'

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorchè non conosciuto.

FATTO

Con Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013 l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto in detto regolamento, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016.

Nel PSR sono stati indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano Finanziario e la

descrizione delle misure, sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di Sviluppo Rurale nel periodo 2014/2020.

Il testo del predetto Programma è stato successivamente revisionato ed integrato nella versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020, notificata alla Commissione Europea in data 9 dicembre 2016 e pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia.

Il PSR Sicilia 2014/2020 ha previsto la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” che ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati.

In particolare, con l’attuazione della sottomisura 4.1 si è inteso sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni; favorire la concentrazione dell’offerta e sviluppare le produzioni agroalimentari di III, IV e V gamma; incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori; migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti funzionali all’implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale; ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di produzione e di allevamento; incentivare la diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non alimentari; sostenere gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nell’ambito di azioni integrate a livello aziendale (pacchetto giovani); Sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e P.M.I. nell’ambito di azioni integrate.

Con Bando pubblico disposto con D.D.G. N. 6470 del 24/10/2016 dell’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - veniva prevista l’erogazione di un sostegno economico a favore delle aziende agricole che effettuassero investimenti intesi all’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare, determinando i criteri di partecipazione.

In data 10/04/2017 la ricorrente presentava la domanda portante il numero 54250306682 per la partecipazione al Bando di cui sopra - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” Bando 2016 – allegando la documentazione

essenziale prevista al punto 16.3 (Documentazione) di cui alle Disposizioni Attuative relative alla Sottomisura in oggetto.

In data 16 novembre 2017 con D.D.S. n° 3507 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche, venivano pubblicate le graduatorie provvisorie regionali delle istanze presentate distinte in ammissibili, non ammissibili, escluse e non ricevibili, successivamente aggiornate con D.D.S. del medesimo assessorato n° 3911 del 05/12/2017, pubblicato il 7/12/2017.

L'istanza presentata dalla società ricorrente veniva inserita nell'elenco delle “*istanze non ricevibili* “ al n.495 dell'allegato B del citato D.D.S. n. 3911 con la seguente motivazione : *La seguente documentazione indicata come essenziale dalle disposizioni attuative della sottomisura, riporta una data successiva alla data del rilascio informatico della domanda di sostegno: preventivi, visure catastali e DSAN inerenti l'acquisto di terreni e fabbricati. Inoltre i disegni delle opere da realizzare non riportano la data.*”.

La ricorrente con memoria del 29 dicembre 2017, depositata presso l'I.A. di Palermo l'8 gennaio 2018 presentava richiesta di riesame della graduatoria adducendo che le date riportate nelle dichiarazioni allegate alla documentazione presentata all'I.A di Palermo in data 19 maggio 2017 come da ricevuta rilasciata riportante il n° 493, erano da ritenersi incongruenti con la copia depositata all'ufficio del professionista in fase di rilascio della domanda di sostegno per effetto di refusi attribuibili a mera ripetitività di operazioni eseguite con uso di strumenti informatici spesso programmati a riportare le date impostate per i giorni di stampa e che, comunque, il contenuto delle dichiarazioni *inerenti l'acquisto di terreni e fabbricati* sia le *visure catastali* risultavano identiche nelle dichiarazioni allegate alla documentazione presentata all'ipa e presso il professionista.

In data 2 marzo 2018 l'Assessorato resistente pubblicava l'avviso con il quale precisava che la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto era il 7 marzo 2018, e cioè entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi del paragrafo 16.3.1 delle disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 4.1 ovvero non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto

della domanda.

In data 26 giugno 2018 veniva pubblicato il D.D.G. n. 1501/2018 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche, con il quale venivano approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati con i motivi di esclusione, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e delle domande di sostegno ricevibili con i motivi di non ricevibilità.

La domanda presentata dalla ricorrente con il numero 667 veniva inclusa tra quelle non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con la seguente motivazione: *“Permesso di costruire con relativi nulla osta, N.O. idrogeologico, DIA sanitaria”*.

Avverso il provvedimento di inclusione nell'anzidetto elenco e la conseguente esclusione dalla graduatoria definitiva delle domande ammissibili, nonché, tutti gli altri provvedimenti presupposti, anche non noti, si propone ricorso per i seguenti motivi:

I

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ.

Il punto 16.3.1 delle Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - Parte specifica - Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, che riguarda la documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda, prescrive quanto segue: Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale. Comunque, nulla osta alla presentazione di un progetto esecutivo e cantierabile qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti.

Mentre, per quanto riguarda l'iter procedimentale il punto 17 delle anzidette Disposizioni prevede le seguenti fasi endoprocedimentali:

17.1 ricevibilità.

17.2 ammissibilità

17.3 valutazione

17.4 formulazione della graduatoria

17.5 provvedimenti di concessione dell'aiuto.

Al paragrafo 17.4 viene chiarito che a seguito degli esiti delle attività di cui ai precedenti punti verranno definiti i seguenti elenchi:

- domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio;
- domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità;
- domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità;
- domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.

Gli elenchi provvisori delle domande ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle non ricevibili e non ammissibili, con indicazioni delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità approvate con provvedimento del responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura saranno pubblicate con valore legale nei siti dell'Assessorato Regionale e affissi per trenta giorni all'Albo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché, presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dello stesso Assessorato al fine di consentire agli interessati di potere presentare eventuali memorie difensive.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, della predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere, agli uffici istruttori preposti (Ispettorato dell'Agricoltura) con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché, la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, gli uffici preposti provvederanno alla elaborazione degli elenchi definitivi ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili formulate su base regionale con le indicazioni del punteggio attribuito e delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità.

Da quanto sopra si evince che, relativamente alle domande dichiarate non ricevibili di cui al primo elenco, e per le quali vengono presentate memorie o istanze di riesame, non è specificato da quando dovrebbe decorrere il termine di 90 giorni per depositare gli atti e i documenti diretti a dimostrare la cantierabilità del progetto.

E cioè, se detto termine debba decorrere dalla data in cui l'Ispettorato dell'Agricoltura si pronuncia sulle memorie presentate, alias, dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi.

Appare evidente che per una domanda in primo tempo dichiarata irricevibile, e successivamente, a seguito di riesame, valutata ricevibile, e quindi, ammissibile, il termine non può che decorrere dalla data di pubblicazione dei superiori elenchi definitivi, di cui al punto 17.4.

Tale termine non potrà decorrere dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, dato che a quella data non si è ancora concluso l'iter procedimentale inteso al riesame delle domande dichiarate irricevibili, come disposto dalla medesima norma.

Il richiedente, invero, che ha presentato memorie difensive non è in condizione di conoscere se la propria domanda verrà ritenuta ammissibile o meno, e di conseguenza, non è messo in condizione di presentare la documentazione richiesta ai fini della cantierabilità.

Come ulteriore conseguenza non può trovare applicazione l'avviso del 2 marzo 2018 con il quale il Dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato (Antonio Cesare) chiarisce che la data ultima per presentare la documentazione a dimostrazione della cantierabilità del progetto è il 7 marzo 2018, perché a tale data non si conosceva, ancora, l'elenco definitivo delle domande ammesse di seguito a riesame, elenco che è stato pubblicato soltanto in data 26.6.2018.

Nella fattispecie che ci riguarda, la domanda inoltrata dalla società Massaria Olivazza conteneva tutta la documentazione richiesta nel bando, nonché, il progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Tale domanda, come si è detto, veniva dichiarata irricevibile per un vizio di forma ed inclusa nel relativo elenco provvisorio pubblicato il 16 novembre 2017 con D.D.S. 3507 al n. 393, successivamente corretto ed integrato in data 5 dicembre 2017 con D.D.S. 3911 al n. 395.

Veniva presentata istanza di revisione in autotutela essendo infondato il motivo addotto a sostegno della declaratoria di irricevibilità.

In data 26 giugno 2018 veniva pubblicato il D.D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche, n. 1501 del 25 giugno 2018 di approvazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità (allegato 2), delle domande di sostegno escluse con i motivi di esclusione (allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità (allegato 4), e delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità (allegato 5).

La domanda di partecipazione al bando presentata dalla ricorrente, questa volta,

veniva inclusa nell'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancata cantierabilità del progetto nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Non si comprende, a questo punto, come tale domanda sia transitata nell'elenco di quelle inammissibili per mancanza di cantierabilità del progetto, senza che l' I.P.A. si fosse pronunciato in ordine alla memoria presentata ed alla richiesta di riesame sul punto della ricevibilità, né si comprende come mai il termine dei 90 giorni per dimostrare la cantierabilità venga fatto decorrere per la ricorrente dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio (7 dicembre 2017), se la stessa a quella data poteva beneficiare del termine di 30 giorni per presentare memoria ovvero istanza di revisione, cosa che ha regolarmente fatto.

Ne si ritiene possibile che la ricorrente alla data di scadenza del 7 marzo 2018, di cui all'avviso del 2 marzo 2018 emesso dal Dirigente del Servizio, fosse in grado di presentare la documentazione se ancora era in dubbio il superamento del vaglio sulla ricevibilità della domanda.

Il termine, insomma, di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, per quanto riguarda la ricorrente, non poteva decorrere se non al momento della decisione in ordine all'istanza di revisione del provvedimento che aveva dichiarato l'irricevibilità della domanda, decisione che non è stata mai espressamente emessa.

Nell'attesa che venisse adottato un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di revisione, è evidente, che la ricorrente non poteva predisporre alcun progetto definitivo (cantierabile), in quanto, avrebbe dovuto sostenere un costo ragguardevole per parcelle da corrispondere ai professionisti ed avrebbe dovuto interessare Enti diversi per ottenere le necessarie autorizzazioni o Nulla Osta.

Il tutto nell'incertezza di essere ammessa nella graduatoria.

In altri termini, si è verificato che la ricorrente avendo presentato domanda dichiarata, in un primo momento, non ricevibile, avrebbe dovuto predisporre ed ottenere la cantierabilità del progetto senza avere la sicurezza che la domanda, dopo l'esame dell'istanza di revisione, rientrasse fra quelle ammissibili andando incontro a oneri notevoli.

Si è così determinata una disparità di trattamento tra le aziende, e specificamente tra quelle inserite nella graduatoria provvisoria fra le ammesse, e quelle la cui domanda è stata dichiarata non ricevibile, e che hanno depositato memoria di riesame.

Si doveva, cioè, prevedere che il termine di 90 giorni sopra indicato, dovesse decorrere, per chi aveva presentato memoria di riesame, dalla data in cui l'Autorità investita si fosse pronunciata sulla istanza di revisione, data che doveva precedere la pubblicazione della graduatoria definitiva in modo da consentire la presentazione della documentazione ulteriore.

Appare evidentemente illogico stabilire diverse fasi endoprocedimentali (ricevibilità, ammissibilità, valutazione, formulazione della graduatoria, provvedimenti di concessione dell'aiuto) e dei termini per presentare memorie ovvero istanze di riesame avverso l'inclusione nell'elenco delle domande non ricevibili, se poi alla fine avrebbe, comunque, contato solo il primo elenco provvisorio delle domande ammissibili, dalla cui pubblicazione sarebbe decorso l'anzidetto termine di 90 giorni. Si deve, quindi, desumere che la memoria di revisione non assumesse alcuna rilevanza.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto sopra evidenziato si impone l'adozione di un provvedimento cautelare, in grado di assicurare interinalmente la immediata sospensione del provvedimento impugnato.

Il *fumus boni iuris* sottostante al ricorso è già stato illustrato.

Quanto al *periculum in mora* esso consiste nella conseguente e definitiva perdita per la ricorrente dell'occasione di ottenere i finanziamenti previsti dalla misura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020.

Il punteggio, infatti, attribuito alla ricorrente si attesta a 70, e quindi, rientrerebbe nello scaglione delle domande potenzialmente beneficiarie del sostegno.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare questo ecc.mo TAR voglia adottare ogni misura ritenuta idonea alla tutela cautelare delle ragioni della ricorrente, inclusa la rimessione in termini per potere la stessa presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto. Disporre, cioè, che per la ricorrente il termine di 90 giorni ovvero 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni, per presentare la documentazione a dimostrazione della cantierabilità del progetto debba decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo contenente la decisione sulla memoria di revisione della declaratoria di non ricevibilità dalla stessa presentata in data 8 gennaio 2018, e non dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio delle domande ammesse, e/o la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e di eventuali atti conseguenti

fino a quando la ricorrente non sia messa in condizione di presentare la c.d. cantierabilità.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove l'Ill.mo TAR adito ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio in favore di tutte le 163 aziende destinatarie del provvedimento qui impugnato, si richiede sin ora che, stante l'elevatissimo numero di controinteressati - sia autorizzata la notificazione per pubblici proclami ex art 41, IV co. c.p.a., mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo TAR adito, ogni contraria eccezione od istanza disattesa e rigettata, previo eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, e previo assentimento delle misure cautelari richieste o ritenute di giustizia come da superiore istanza, accertare e dichiarare che il provvedimento del 25 giugno 2018 n. 1501 pubblicato il 26 giugno 2018, è illegittimo per eccesso di potere, per disparità di trattamento, manifesta illogicità e irrazionalità, palese ingiustizia, e per l'effetto annullarlo; annullare gli atti i provvedimenti ed i comportamenti presupposti connessi e consequenziali, anche allo stato non noti; accertare e dichiarare che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha l'obbligo di pronunciarsi in ordine alle memorie presentate a seguito dell'inclusione provvisoria fra le domande non ricevibili, e di far decorrere i termini per la presentazione della documentazione a dimostrazione della cantierabilità all'esito della decisione su dette memorie di revisione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano: 1)copia bando del 26 ottobre 2016; 2)copia disposizioni attuative del 26 ottobre 2016; 3)copia domanda di partecipazione al bando del 10.04.2017; 4)copia D.D.S n. 3507 del 16.11.2017 con annessi elenchi provvisori regionali delle istanze non ricevibili, non ammissibili, escluse, ammissibili, avviso del 16.11.2017; 5)copia D.D.S. n. 3911 del 5.12.2017 a correzione ed integrazione degli elenchi regionali provvisori approvati con D.D.S. 3507 del 16.11.2017; 6)copia avviso del 2 marzo 2018 a firma del dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana; 7)copia memoria di riesame della graduatoria provvisoria del 29.12.2017 depositata all'I.A. l'8 gennaio 2018; 8)copia D.D.G n. 1501 del 25 giugno 2018, pubblicato il 26 giugno 2018 di

approvazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili per mancata cantierabilità, delle domande di sostegno escluse e delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili (1.2.3.4.5).

Si chiede che sia ordinata all'Amministrazione il deposito dei documenti ulteriori che saranno ritenuti rilevanti. Con riserva di integrare le richieste istruttorie.

Per il presente ricorso è dovuto e versato il contributo unificato di euro 650,00.

Procura speciale allegata.

Palermo 3 agosto 2018

Avv. Sandro Silvestri

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il sovraesteso ricorso, in copia conforme all'originale a: **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in persona dell'Assessore in carica legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145), per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in 90146 Palermo – Via Alcide De Gasperi – n. 81**

Coltivazioni Solari S.r.l. società agricola in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Petta Antonino, nato a Palermo l'11.10.1990, con sede in Piana degli Albanesi – via Ales n.4 – Partita Iva 05956460827

FAMNIC società semplice in persona del legale rappresentante sig. Nicoletti Renato, nato l'11.07.1973, con sede in Via Berengario Gaetani, 22, 93100, Caltanissetta Partita Iva 01582100853, salvo altri.

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto Di Gangi Antonella nata a Petralia Sottana il 13 Giugno 1978 e residente in Polizzi Generosa in Piazza Medici, n° 8, c.f. DGN NNL 78H53 G511V nella mia qualità di legale rappresentante pro-tempore della **Masseria Olivazza azienda agricola s.s.a**”, avente sede in Polizzi Generosa in Piazza Medici n°8, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo con il numero 294964, c.f. e P. iva. 06058210821, nomino quale mio difensore di fiducia nell’ambito del ricorso al TAR volto a far accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D.G. n. 1501 del 25 giugno 2018, pubblicato il 26 giugno 2018, in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, fallimentare, di accertamento tecnico preventivo ed in sede di gravame, l’Avv. Sandro Silvestri del Foro di Termini Imerese, presso il cui studio in Palermo, Via Domenico Costantino n. 52 (studio avv. Giovanni Pagano) eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

Polizzi Generosa, lì 3.7.2018

Vera ed autentica la superiore firma